



Al Consigliere  
Endrio Milano

OGGETTO: Risposta ad interrogazione scritta ad oggetto: “*Beni confiscati alle mafie*”.

Facendo seguito all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

- 1) Si conferma la veridicità di quanto pubblicato su Geoblog di Libera Piemonte in relazione ai beni immobili di Via Goretta e di Viale Alcide Bona.  
Ciò posto, con riferimento ai predetti immobili, sentita l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC), si precisa quanto segue:
  - In relazione all’immobile sito in Via Goretta non può essere destinato in quanto è in corso il subprocedimento di verifica dei crediti;
  - Per quanto concerne i beni immobili di Viale Alcide Bona, espletate le attività di verifica destinabilità da parte della predetta Agenzia, saranno sottoposti, se destinabili, alla prossima conferenza di servizi relativa alla Città Metropolitana di Torino;
- 2) Solo all’esito della richiesta e della successiva destinazione a questo Comune da parte dell’Agenzia degli immobili di che trattasi, l’ente dovrà procedere alle pubblicazioni di legge, come meglio indicato al successivo punto n. 3. Si informa inoltre che l’Ente ha avviato l’iter per l’accreditamento sul portale Open Re.G.I.O. della predetta Agenzia;
- 3) In relazione alla necessità di pubblicazione sul sito web del Comune si richiama quanto previsto dal Codice Antimafia – D.lgs n. 159/2011 – all’art. 48, comma 3, lettera c), che recita: “*I beni immobili sono:*
  1. a) omissis...
  2. b) omissis...
  3. c) *trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati **ad essi trasferiti**, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a*



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Il Sindaco

*titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto”;*

- 4) In relazione a quanto previsto dal punto 5 dell'interrogazione che occupa, si lascia alle Autorità competenti ogni valutazione del caso.

Distinti saluti.

Caselle Torinese, 29/9/2022



IL SINDACO  
Giuseppe Marsaglia Cagnola